

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD-⁻

Provincia di Modena-⁻

Rep.n. ⁻

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE A ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

L'anno duemila diciassette, il giorno del mese di nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente convenzione,

TRA

- Antonella BALDINI, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CAMPOSANTO** (codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), Via Baracca, n.11,⁻ in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;⁻

-Luca PRANDINI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA** (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 Maggio, n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;⁻

- Filippo MOLINARI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di MEDOLLA** (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ..del, dichiarata immediatamente eseguibile;⁻

- Maino BENATTI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di MIRANDOLA** (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, Via Giolitti 22, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;⁻

- Alberto SILVESTRI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di SAN FELICE sul PANARO** (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Sauro BORGHI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di SAN PROSPERO** (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luca PRANDINI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD** (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze, n. 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-

PREMESSO

che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, Rep. 25691 del Comune di Mirandola, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della vigente normativa regionale;

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con proprie deliberazioni consiliari, hanno approvato la Convenzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, esecutiva, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato la Convenzione in parola, approvando nel contempo il presente schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord (d'ora in poi: Unione) delle funzioni relative a:
 - Programmazione della rete dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni);
 - Gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi educativi integrativi al nido, anche mediante l'affidamento a soggetti privati da individuarsi con le procedura previste dal Codice appalti comprese le seguenti attività:
 - ammissione degli utenti;
 - determinazione delle rette di frequenza;
 - organizzazione del personale educativo;
 - organizzazione e gestione dei servizi ausiliari;
 - formazione e aggiornamento del personale;
 - programmazione e gestione attività estive;
 - fornitura arredi, attrezzature e materiali didattici;
 - Gestione dei servizi educativi integrativi, anche mediante l'affidamento a soggetti privati da individuarsi con le procedura previste dal Codice appalti;
 - Gestione dei nidi d'infanzia, anche mediante l'affidamento a soggetti privati da individuarsi con le procedura previste dal Codice appalti o altre forme di esternalizzazione previste dalla vigente normativa;
 - Autorizzazioni al funzionamento, controllo e vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
 - Programmazione della rete dei servizi educativi per l'infanzia (3-6 anni) e per l'istruzione di primo e secondo grado;
 - Organizzazione e gestione dei servizi per l'accesso e la frequenza scolastica (trasporto, refezione, anticipi e prolungamenti dell'orario scolastico, servizi di sostegno educativo assistenziale per alunni con disabilità), comprese le seguenti attività:
 - ammissione degli utenti e gestione variazioni;
 - rilevazione presenze nei servizi e determinazione delle relative rette;
 - organizzazione del personale dipendente dell'Unione;
 - programmazione, predisposizione e gestione dei relativi eventuali appalti;

- fornitura arredi ed attrezzature;
 - Programmazione e gestione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi per il diritto allo studio e per il miglioramento dei livelli di qualità dell'offerta formativa, comprese le seguenti attività:
 - sostegno ai progetti di integrazione e qualificazione, ampliamento dell'offerta formativa, prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, sostegno alla genitorialità;
 - interventi per l'orientamento e la formazione;
 - Programmazione e gestione di centri estivi ed attività aggregative estive per bambini e ragazzi;
 - Raccordo con le istituzioni e i servizi socio-sanitari, culturali, sportivi ed educativi del territorio.
2. Il conferimento all'unione delle funzioni comunali nelle materie oggetto delle presente convenzione è integrale, senza che residuino in capo al singolo Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.
 3. Dal momento del loro trasferimento, nelle materie oggetto della presente convenzione, i rispettivi organi dell'Unione esercitano le competenze che originariamente spettano ai Consigli, alle Giunte ed ai responsabili di Servizio/di Area dei Comuni.
 4. Gli atti di Programmazione e di Organizzazione, adottati dai competenti organi dell'Unione, definiscono gli obiettivi strategici ed operativi, gli ambiti di attività, le risorse finanziarie e la struttura al fine di consentire l'esercizio ottimale delle funzioni trasferite.

Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni diverrà efficace dalla data di decorrenza della struttura organizzativa del nuovo servizio così come definita dalla Giunta dell'Unione con propria deliberazione.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze e svolge le attività inerenti le funzioni di cui all'art. 1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti e subentra agli stessi nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi per l'esercizio ed il funzionamento delle stesse.
3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari alla cessione dei rapporti giuridici ed al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e

strumentali per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'art.1

4. L'Unione trasmette ai Comuni l'elenco degli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione e relativi al servizio.

Art. 3 – Struttura Organizzativa

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività, conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.
2. La denominazione e la sede della struttura organizzativa sono determinate dalla Giunta.

Art. 4 – Risorse Umane

1. La dotazione organica ed i provvedimenti necessari per la gestione della struttura organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, non riservati alla competenza dei Responsabili dei Servizi/dei Settori, sono adottati dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti assunti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I Comuni conferenti trasferiscono e/o comandano all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e provvedono all'adozione degli atti necessari per il subentro dell'Unione ai singoli Comuni nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo di natura occasionale e gli altri rapporti a tempo determinato e di natura flessibile, compresa l'eventuale assegnazione di personale somministrato in servizio presso gli Enti per lo svolgimento delle attività conseguenti al sisma del maggio 2012, correlati al trasferimento delle funzioni oggetto della presente convenzione e necessari al loro ottimale esercizio.

Art. 5 – Risorse Finanziarie

1. Le risorse finanziarie del servizio vengono assegnate attraverso l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione
2. L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette tempestivamente (normalmente entro 30 giorni), dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, il piano di riparto delle spese del servizio con indicazione dei trasferimenti a carico di ciascun comune per il triennio cui il bilancio stesso si riferisce.

3. L'Unione trasmette ai Comuni le variazioni ai suddetti trasferimenti che nel corso dell'anno si dovessero rendere necessarie a seguito di variazioni di bilancio o in applicazione dei criteri di riparto delle spese fra i comuni.
4. Di norma entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo viene trasmesso ai singoli comuni il riparto degli oneri finanziari a carico di ciascuno.
5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 6 – Risorse Strumentali

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - a) in concessione d'uso gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - b) in concessione d'uso i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, gli automezzi ed ogni altro mezzo necessario, che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Le concessioni in uso dei beni avvengono a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente, nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.
2. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

Per gli spazi occupati della Sede Centrale del Servizio l'Unione provvede al rimborso delle spese di funzionamento al Comune che li ha messi a disposizione. Tali spese, calcolate con riferimento all'effettiva superficie utilizzata dagli uffici e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata con delibera di Giunta in misura forfettaria per mq ed è comprensiva del canone di affitto (solo qualora non si tratti di edificio temporaneo costruito dopo gli eventi sismici del Maggio 2012), delle spese di pulizia, telefonia fissa, energia elettrica, acqua, riscaldamento, per l'uso delle attrezzature, per i beni di consumo e manutenzione ordinaria.

Restano a carico dei singoli comuni, che vi provvedono direttamente, tutte le spese di funzionamento degli sportelli periferici (manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizie, utenze, arredi, postazioni di lavoro complete delle attrezzature informatiche e d'ufficio quali pc e stampante, cancelleria, materiale di consumo e di convivenza, assicurazioni, sicurezza, ecc.). Ciascun Comune mette a disposizione gli spazi ove viene ospitato il proprio sportello.

Restano parimenti a carico diretto dei bilanci dei singoli comuni le spese di funzionamento e le spese di investimento afferenti gli edifici scolastici, gli asili nido e ogni altro edificio strumentale all'esercizio dei servizi erogati, fatti salvi gli opportuni regolarizzi tra Comuni e Unione che si rendessero necessari per la corretta gestione fiscale delle spese afferenti le attività commerciali.

4. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
5. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico di

ciascun Comune per quanto di rispettiva competenza. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d'uso all'Unione - compresi i veicoli e quindi la relativa assicurazione RCA obbligatoria - è a carico dell'Unione.

Art. 7 – Ripartizione delle Spese

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. In forza del principio generale di cui al primo capoverso del presente comma, le spese sostenute direttamente dai singoli comuni per i servizi conferiti e prestati nel proprio territorio comunale non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Unione, fatti salvi le opportune regolarizzazioni tra Comuni e Unione che si rendessero necessarie per la corretta gestione fiscale delle spese afferenti le attività commerciali. Al contrario saranno rimborsate dall'Unione le spese eventualmente sostenute da un Comune che abbiano utilità per tutti gli enti conferenti.
2. Tutte le spese previste nel bilancio dell'Unione e attribuibili al Settore Istruzione e Diritto allo Studio vengono ripartite fra i Comuni come segue:
 - a) ogni comune garantisce, per tutta la durata della presente convenzione, un trasferimento minimo di risorse all'Unione pari al saldo negativo tra gli stanziamenti in entrata e in spesa trasferiti dal proprio bilancio al bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018, ovvero per il primo esercizio finanziario in cui il trasferimento delle funzioni e dei servizi ha efficacia per l'intero anno solare. Se il trasferimento avviene in corso d'anno, per tale anno il suddetto saldo è calcolato con riferimento ai relativi stanziamenti di competenza;
 - b) le maggiori o minori risorse, che si rendono necessarie per gli equilibri generali del bilancio di previsione ovvero in sede di rendiconto rispetto alle quote come sopra determinate, saranno attribuite ai comuni in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione;
 - c) le spese di investimento, comprese quelle di cui all'art. 6 comma 4, sono poste a carico del Comune per cui vengono sostenute;
 - d) per particolari spese o progetti le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i comuni interessati.

3. Con la delibera di approvazione e/o variazione del bilancio di previsione o con la delibera di approvazione del Rendiconto, in relazione all'esperienza gestionale effettuata in Unione, potranno essere assunte le decisioni per un eventuale passaggio, anche graduale, ad un criterio di riparto basato esclusivamente sul numero degli abitanti.

Art. 8 – Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

1. L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo dell'Unione e del nuovo Ente aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti sopra menzionati.

Art. 9 – Conferenza per la programmazione in forma associata delle Politiche relative all'Istruzione ed al Diritto allo Studio

1. E' istituita la Conferenza per la programmazione in forma associata delle Politiche relative all'Istruzione ed al Diritto allo Studio composta dal membro della Giunta dell'Unione con delega all'Istruzione, che la presiede, e da un rappresentante per ognuno dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. La Conferenza esercita funzione consultiva e di indirizzo sugli atti di programmazione dell'Unione in materia di Istruzione ed Diritto allo Studio. Essa è, comunque, sentita prima dell'adozione del Documento Unico di Programmazione dell'Unione. La Conferenza formula il proprio parere a maggioranza dei presenti.
3. In sede di prima costituzione e sino al termine del mandato elettivo dei Sindaci attualmente in carica, i rappresentanti dei Comuni aderenti sono individuati negli Assessori all'Istruzione in carica al momento del trasferimento del servizio;
4. La nomina del rappresentante del Comune ha carattere fiduciario e può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento e senza motivazione.

Art. 10 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

2. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.
5. I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - a) uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - b) uno dalla Giunta dell'Unione;
 - c) uno di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12– Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13- Registrazione

1. Il presente atto composto da n....pagine scritte per intero e n..... righe della pagina sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Camposanto
Per il Comune di Concordia sulla Secchia
Per il Comune di Medolla
Per il Comune di Mirandola
Per il Comune di San Felice sul Panaro
Per il Comune di San Prospero
Per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord